



# COMUNE DI MERETO DI TOMBA

## Provincia di Udine

Via Divisione Julia n° 8  
P.I. 00484680301

33036 Mereto di Tomba (UD)  
tel. 0432 865388 fax 0432 865907  
mail: segreteria@com-mereto-di-tomba.regione.fvg.it

Prot. n. 7041  
ORDINANZA N. 25/2009

Mereto di Tomba, 30.09.2009

### IL SINDACO

**Dato atto** che è stato accertato un caso di rabbia silvestre in una volpe abbattuta in località Plasencis del **Comune di MERETO DI TOMBA (UD)**, in data 20/09/2009 come da comunicazione di data 23/09/2009 del Laboratorio di Virologia Speciale dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie di Legnaro (PD);

**Vista** l'ordinanza n. 20 dell'ASS N.4 Servizi Veterinari di Udine emessa in seguito al riscontro di una nuova positività per rabbia in una volpe abbattuta in località Plasencis;

**Ritenuto** di dover applicare le stesse misure previste dalla succitata Ordinanza nel Comune di Mereto di Tomba;

**Vista** la Legge 23.12.1978 n° 833;


**Vista** la L.R. 13 luglio 1981, n. 43;

### ORDINA

- 1) sul territorio del Comune di **MERETO DI TOMBA** a partire dal giorno **20/09/2009** e per i **60 giorni successivi** tutti i cani anche se muniti di museruola, non possono circolare se non condotti al guinzaglio; i possessori di cani dovranno segnalare immediatamente all' Autorità Comunale l'eventuale fuga dei propri cani, ovvero il manifestarsi di qualsiasi sintomo che possa far sospettare l'inizio della malattia come:
  - cambiamento di indole,
  - tendenza a mordere,
  - il manifestarsi di paralisi,
  - P impossibilità della deglutizione.
- 2) Nel Comune di **MERETO DI TOMBA** è resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio dei cani, nonché dei bovini, dei bufalini, dei suidi, degli ovini, dei caprini e degli equidi che si trovano esposti al rischio del contagio dell'infezione rabbica. I cani al seguito dei cacciatori dovranno essere vaccinati da almeno 21 giorni e da non più di 12 mesi;
- 3) I cani, i bovini, bufalini, ovini, caprini, equidi, suidi delle greggi e delle mandrie che attraversano in transumanza o pascolano nel territorio comunale devono essere vaccinati contro la rabbia a domicilio e sede epidemiologica almeno 21 giorni prima della movimentazione. E' fatto salvo l'obbligo di cui al punto 1) per i cani al seguito delle greggi e delle mandrie transitanti nel Comune di **MERETO DI TOMBA**;
- 4) E' fatto obbligo di non toccare, per nessun motivo animali sospetti, vivi o morti e di segnalare immediatamente ad una qualsiasi Autorità (Sindaco, Veterinari, Stazione Forestale. Vigili Urbani,

Carabinieri) l'eventuale ritrovamento di animali morti o il cui comportamento fosse contrario alle normali abitudini.

- 5) Gli agenti adibiti alla cattura dei cani e gli agenti della Forza Pubblica, possibilmente vaccinati, sono autorizzati all'accalappiamento e successivo trasferimento presso il Canile Sanitario Aziendale de A.S.S. n° 4 "Medio Friuli" sito in Udine in Via Lumignacco 337, tel. 0432601228, di tutti i cani vaganti incustoditi.
- 6) E' proibita la caccia con i cani anche se vaccinati in tutto il territorio del Comune di Mereto di Tomba;
- 7) Le Riserve di caccia sono tenute a segnalare la presenza sul territorio di animali selvatici morti al fine di intensificarne la raccolta per un capillare controllo della malattia.
- 8) E' possibile l'utilizzo dei trofei degli ungulati, regolarmente abbattuti a caccia, con le seguenti prescrizioni:
  - Per la manipolazione della testa usare sempre guanti di gomma
  - Evitare accuratamente di venire a contatto con i denti e con la saliva
  - Sottoporre la testa a bollitura senza alcuna operazione preliminare tipo la scarnificazione della mandibola.
- 9) Tutte le volpi uccise o trovate morte e gli altri animali selvatici e domestici, abbattuti perchè sospetti o trovati morti, dovranno essere raccolti con le dovute cautele e fatti recapitare al più presto, per il tramite del Servizio Veterinario dell'ASS, integri all'Istituto Zooprofilattico di Udine per gli accertamenti diagnostici nei confronti della rabbia.
- 10) I cani provenienti dall' estero o da altri Comuni, al seguito di persone che si fermano nel territorio comunale, anche per un breve periodo, devono essere preventivamente vaccinati contro la rabbia, e accompagnati da certificato veterinario attestante il luogo e la data dell'avvenuta vaccinazione. I cani non vaccinati devono essere immediatamente sottoposti a vaccinazione nel luogo di arrivo.
- 11) I selvatici ungulati abbattuti nelle zone infette da rabbia che vengono immessi in commercio devono essere privati della testa, sottoposti a visita del Veterinario Ufficiale e in caso di esito favorevole, a bollatura sanitaria.
- 12) I trasgressori saranno denunciati a norma di legge e saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 6, comma 3 della Legge 2 giugno 1988, n. 218.
- 13) Per informazioni riguardanti le vaccinazioni degli altri animali, si invitano gli interessati a rivolgersi direttamente al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria.



**IL SINDACO**  
**CECCHINI Andrea**

*Andrea Cechini*